

N. TAR	2021 – 009
N. PROTOCOLLO	63776/RU del 1° marzo 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Food Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 68 del 26/02/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 della Commissione del 25 febbraio 2021, che istituisce **a decorrere dal 28 marzo 2014** un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e di granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (**codice TARIC 2005 80 00 10**), **originario della Thailandia e fabbricato da "River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia"**(**codice addizionale TARIC A791**).

Per la suddetta Società, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, **è pari al 3,6 %**.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 2 del Reg.to (UE) 2021/342, i dazi antidumping, versati eventualmente in eccesso alla predetta aliquota del 3,6% dalla Società River Kway International Food Industry Co.,Ltd, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 (TAR 2013 – 064 prot. 106905 del 13/9/2013) oppure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 (TAR 2019 – 069 prot. 202720 del 2/12/2019), possono essere rimborsati o sgravati dall'Autorità doganale, su richiesta della parte interessata.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella